



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti desti- nati a entrare in contatto con le derrate alimentari (Ordinanza sui materiali e gli oggetti; RS 817.023.21)

del 15.10.2022

I. Situazione iniziale

Gli allegati sono adeguati alle più recenti conoscenze tecniche e scientifiche.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 4

Nei numeri 2.4.1.3 e 2.4.2.1.7 è corretto il rimando. Nel quadro della revisione totale dell'ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042), il rimando ai metodi analitici non è stato aggiornato nell'ordinanza sui materiali e gli oggetti. Con la modifica è introdotto il rimando corretto all'articolo 46 OELDerr.

Allegato 10

Il titolo dell'allegato 10 è stato modificato per garantire la coerenza terminologica dell'ordinanza (concerne soltanto la versione tedesca).

Numero 1 della tabella 1: sono inserite le sostanze «Isopropyl acetate», n. CAS 108-21-4, e «Waxes and Waxy substances, rice bran, oxidized», n. CAS 1883583-80-9, con un limite di migrazione specifica (LMS) di 5 mg/kg ciascuna.

Numero 2 della tabella 2: per la sostanza «Isopropyl acetate», n. CAS 108-21-4, è introdotta – unitamente alla sostanza «2-Propanol», n. CAS 67-63-0 – la restrizione di gruppo di 60 mg/kg.

III. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché per l'economia e la società

Non sono attese ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Gli adeguamenti costituiscono agevolazioni per i fabbricanti e gli utilizzatori. Le modifiche non hanno alcuna ripercussione per la protezione della salute dei consumatori.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La presente modifica è compatibile con il diritto dell'UE e con gli obblighi internazionali della Svizzera.

